



UNIVERSITÀ DI PARMA

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN AMBITO FORMATIVO
TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
E L' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "LEONARDO DA VINCI" DI PARMA**

L'**Università degli Studi di Parma**, con sede legale in Parma, via Università n. 12, C.A.P. 43121, Partita IVA 00308780345, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Paolo Andrei, nato a Parma (PR) il 10 ottobre 1962, Codice fiscale NDRPLA62R10G337G

E

l'**Istituto Tecnico Industriale Statale "Leonardo da Vinci"**, con sede legale in Parma, Via Toscana n. 10, C.A.P. 43121, codice fiscale 80007330345, d'ora in poi denominato "Istituto", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Elisabetta Botti, nata a La Spezia il 23 settembre 1961, Codice fiscale BTTLBT61P63E463R,

di seguito congiuntamente denominate "Parti",

PREMESSO CHE

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 3563 dell'11 dicembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015, successivamente modificato con DRD n. 2088 del 28 luglio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2016, contempla tra i compiti dell'Ateneo:
 - lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le

- imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica;
- la promozione e l'utilizzazione di forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;
- l'Università ha per fini primari la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione permanente, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società in ambito territoriale, nazionale e internazionale, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, e che, in particolare, nella *mission* dell'Università trova rilievo la promozione della produzione, del trasferimento e del progresso della conoscenza, in risposta ai bisogni di Alta Formazione e di Ricerca della società;
 - per il conseguimento di tali finalità, l'Università promuove e utilizza forme di cooperazione e collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, anche in ambito locale, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio;
 - il sistema di istruzione è una delle risorse strategiche del Paese su cui occorre investire, a partire dal personale della scuola, e che la formazione del personale scolastico durante tutto l'arco della vita professionale rappresenta un fattore decisivo per il miglioramento e per l'innovazione del sistema educativo italiano;
 - la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 avente per oggetto "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, interviene a sostegno della suddetta politica, proponendo un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, ripensandola attraverso alcuni passaggi innovativi:
 - il principio dell'obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e funzionale al miglioramento;
 - la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale;

- l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni formativi e delle conseguenti azioni di formazione da realizzare;
 - l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali;
 - il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente;
- il Piano per la Formazione del personale, come atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea un quadro strategico e, allo stesso tempo, operativo, tale da sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per la crescita del capitale umano e professionale della scuola, in coerenza con una rinnovata formazione iniziale;
 - in tale contesto, che parte dal presupposto che una buona formazione si innesti sulla rilevazione dei bisogni espressi dai docenti, un passaggio significativo è rappresentato dal Bilancio delle competenze, adottato in via sperimentale per la formazione dei neoassunti, ai sensi del D.M. 850/2015, e adattabile agli scopi della formazione in servizio all'interno del Piano individuale di sviluppo professionale;
 - le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento degli Uffici Scolastici Regionali, sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo, anche in collaborazione con le Università, per la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche;
 - la progettazione delle azioni formative a livello di ambito territoriale può assumere diverse forme e prevedere ulteriori articolazioni organizzative per particolari iniziative rispondenti a specifiche tematiche o rivolte a categorie di destinatari, tra i quali i neoassunti;
 - all'interno della progettazione di ambito è prevista l'assegnazione di fondi anche a singole scuole per rispondere a esigenze formative previste nel piano triennale e non realizzabili in

altro modo, fermo restando che la scuola-polo per la formazione viene individuata dalla rete di ambito;

- le scuole incardinano le attività formative all'interno del Piano Triennale per l'Offerta Formativa, predisponendo, in base alle necessità, un piano per la formazione del personale scolastico per il triennio, dando così vita ad un circolo virtuoso che, partendo dalle azioni previste nei piani di miglioramento, può disporre di uno strumento in grado di connettere e allineare lo sviluppo e il miglioramento della scuola e lo sviluppo professionale del personale docente;
- la ricchezza del rapporto e dello scambio di competenze e ruoli che le università costruiscono con le scuole nell'elaborazione dei curricula di studio e di tirocinio per la specializzazione e l'insegnamento rappresentano spazi reali di evoluzione del sapere professionale di entrambe e terreno per la costruzione di alleanze formative valide, non solo per la definizione dei contenuti della formazione iniziale, ma anche nella prospettiva della formazione continua;

CONSIDERATO CHE

- l'Istituto, assegnatario delle risorse finanziarie provenienti da fondi nazionali, è stato individuato, relativamente all'anno scolastico 2017/2018, Scuola-Polo per la formazione dei docenti neoassunti, con il compito di coordinare la progettazione e l'organizzazione delle attività formative, garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione realizzate e di interfacciarsi con l'Ufficio Scolastico Regionale per le attività di co-progettazione, monitoraggio e rendicontazione;
- dall'anno scolastico 2017/2018 è obbligatoria la formazione sull'Educazione allo Sviluppo Sostenibile, che si configura come un'offerta formativa caratterizzata da un'interdisciplinarietà tale da renderla una proposta trasversale agli obiettivi delle singole discipline nell'ambito del curriculum;
- l'educazione allo sviluppo sostenibile è esplicitamente riconosciuta nel Target 4.7 dell'Agenda 2030, in base alla quale entro il 2030 occorre assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le

conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l'altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile;

- all'interno dell'Istituto non sono presenti professionalità competenti nei succitati ambiti;
- presso l'Università degli Studi di Parma è presente la struttura denominata CIREA (Centro Italiano di Ricerca ed Educazione Ambientale) del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, accreditato quale Centro di Eccellenza del Sistema Regionale nell'ambito dell'Accreditamento 2016 dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) dell'Emilia-Romagna, nonché Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia Romagna riconosciuto per l'anno scolastico 2017/2018;
- il CIREA possiede le competenze per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, trattandosi di un centro di ricerca e di servizi finalizzato alla promozione della ricerca interdisciplinare, alla progettazione, alla realizzazione di iniziative didattiche interdisciplinari e alla raccolta e conservazione di materiale documentario e bibliografico nel campo dell'educazione ambientale;
- il CIREA, in quanto Centro Universitario, svolge attività coerenti alla *mission* dell'Ateneo, con una forte propensione alla ricerca, alla didattica e alla formazione negli ambiti di competenza, anche in riferimento al servizio al territorio, nell'ambito del quale si possono inserire diversi obiettivi e progettualità;
- che l'Università ritiene di individuare nel CIREA il Centro di riferimento per le attività di Educazione alla sostenibilità e, in particolare, per il coordinamento e la realizzazione delle finalità di cui alla presente convenzione;
- la partecipazione a tale iniziativa da parte dell'Università è coerente con le politiche e le strategie sancite dallo Statuto di Ateneo e che la spiccata vocazione a carattere innovativo

dell'Università, finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale e al progresso civile della società in cui opera, richiede il sostenimento di iniziative che interessino lo sviluppo sociale e culturale del territorio, nonché la promozione di forme di collaborazione con organismi esterni;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Finalità

La presente Convenzione è volta ad instaurare un rapporto di collaborazione tra le Parti finalizzato allo svolgimento di attività laboratoriali rivolte a favorire la diffusione della cultura della sostenibilità in vista dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, con particolare attenzione alla fame nel mondo, alla parità di genere, a città e comunità sostenibili, al cambiamento climatico, alla pace e alla giustizia.

Le attività laboratoriali, relativamente all'anno scolastico 2017/2018, si rivolgono a:

- ✓ n. 1 gruppo di docenti per la scuola dell'infanzia;
- ✓ n. 4 gruppi di docenti per la scuola primaria;
- ✓ n. 2 gruppi di docenti per la scuola secondaria di primo grado;
- ✓ n. 4 gruppi di docenti per la scuola secondaria di secondo grado;
- ✓ n. 1 eventuale laboratorio per tutti gli ordini di scuola.

La durata di ciascuna attività laboratoriale è pari a n. 3 ore.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

L'Università, tramite il CIREA, dovrà comunicare all'Istituto i nominativi dei formatori, con l'onere di garantire la pubblicazione dei materiali prodotti, la predisposizione di un questionario di gradimento per ogni laboratorio, la raccolta delle firme dei partecipanti e la consegna di tutta la documentazione all'Istituto.

L'Istituto si occuperà dell'individuazione della sede e di prevedere lo svolgimento delle attività laboratoriali in orario pomeridiano, relativamente alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, e al sabato mattina per quanto concerne la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

Le Parti concorderanno, in modalità congiunta, il calendario dei laboratori.

Articolo 4 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nelle attività formative l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, nonché quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2, nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 5 – Referenti delle attività

Al fine di consentire il coordinamento e il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, l'Università e l'Istituto indicano rispettivamente, quali referenti e responsabili della medesima, la Dott.ssa Antonella Bachiorri, responsabile scientifico del CIREA, e la Prof.ssa Corradina Castello, docente dell'Istituto.

Articolo 6 – Copertura assicurativa

Ciascuna delle Parti sarà responsabile, salvo diverse indicazioni concordate all'interno di eventuali accordi specifici derivanti dalla presente Convenzione, per la copertura assicurativa delle persone ad essa appartenenti coinvolte nelle attività oggetto della Convenzione medesima.

Articolo 7 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, integrato con il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, si stabilisce che le Parti si assumano tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione.

È onere delle Parti verificare e garantire i predetti requisiti, oltre alla puntuale verifica del sistema gestionale delle situazioni di emergenza in essere nella struttura ospitante.

Articolo 8 – Oneri

La presente Convenzione non comporta alcun onere economico per le Parti. I compensi previsti per lo svolgimento delle attività formative di cui al presente atto verranno erogati, in modo

conforme a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 avente per oggetto “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, solo dopo l’effettiva assegnazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

I compensi verranno introitati dall’Ateneo e trasferiti alla struttura di competenza.

Non è prevista l’erogazione di alcuna genere di rimborso per le attività derivanti dall’attuazione della presente Convenzione.

Articolo 9 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione per l’anno scolastico 2017/2018 e ha una durata di un anno scolastico.

La convenzione potrà essere rinnovata in seguito ad accordo tra le Parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata per iscritto da una Parte contraente all’altra almeno tre mesi prima della scadenza.

È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti.

Ognuna della Parti potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione scritta all’altra Parte mediante invio di raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione saranno utilizzati secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Nello specifico, l’Università e l’Istituto provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali e si impegnano a non farne alcun altro uso.

Articolo 11 – Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Parma in via esclusiva.

Articolo 12 – Registrazione, bollo e sottoscrizione digitale

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, a cura e spese della Parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal soggetto ospitante ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso la casella PEC.

Articolo 13 – Norma di rinvio

Per quanto non specificamente indicato nella presente Convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Istituto Tecnico Industriale Statale
"L. da Vinci" di Parma
Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Botti

Università
degli Studi di Parma
Il Rettore
Paolo Andrei

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*